

Procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 18.10.2016 per le Aziende ULSS del Servizio Sanitario della Regione del Veneto (ivi compresa Azienda Zero), per l'Azienda Ospedaliera di Padova, per l'Istituto Oncologico Veneto, per l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (TV), nonché per le Sedi centrali e periferiche della Giunta Regionale del Veneto, per le Sedi del Consiglio Regionale del Veneto e per la Sede dell'Istituto Regionale Ville Venete, suddivisa in n. 13 LOTTI

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA DEL 20 FEBBRAIO 2023

Il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno 2023, alle ore 9:15 presso la sede della U.O.C. CRAV, Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio 1 - Padova, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 115 del 03/03/2020 e composto da:

- Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore della U.O.C. CRAV in qualità di Presidente,
- Dott.ssa Roberta Padovan, funzionario amministrativo della U.O.C. CRAV, in qualità di testimone,
- Dott. Francesco Scarpati, funzionario amministrativo della U.O.C. CRAV, in qualità di testimone.

Il Seggio di gara, nella seduta odierna, procede all'esame della sotto descritta ulteriore documentazione, pervenuta da alcuni concorrenti in data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte (09/11/2020, ore 15:00), nonché in data successiva al 13/10/2021 di cui al verbale del Seggio di Gara già pubblicato, e riguardante variazioni relative alla composizione societaria e/o aggiornamenti in ordine a situazioni già comunicate in sede di presentazione della documentazione amministrativa di gara:

- ❖ Con riferimento al concorrente **Costituendo R.T.I. PAPALINI S.p.A. (mandataria) – PULINET SERVIZI S.r.l. (mandante)**, in data 14/10/2021 la mandante PULINET SERVIZI S.r.l. ha comunicato che è cessato dalla carica l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'azienda, e che è stato sostituito con altro soggetto, producendo conseguentemente la dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornata, la visura camerale aggiornata, e la comunicazione della variazione dell'amministratore unico.

Con riferimento al medesimo sopra citato concorrente, in data 07/12/2022 lo stesso ha trasmesso la propria dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornata, dalla quale si evince quanto segue ad integrazione di quanto già comunicato e verbalizzato dallo scrivente Seggio di Gara in sede di apertura buste amministrative:

- A seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna a carico dell'amministratore delegato, il giudice monocratico, pur dichiarandolo responsabile del reato a lui ascritto, ne ha sospeso la pena e ha dichiarato non sussistere alcuna responsabilità della PAPALINI S.p.A. in ordine all'illecito contestato perché il fatto non sussiste. Il concorrente comunque impugnerà prontamente la sentenza non appena conosciute le motivazioni circa le responsabilità dell'amministratore delegato succitato.
 - A seguito del ricorso innanzi al Tribunale di Pesaro per l'accertamento negativo di un debito contributivo, è stata emessa sentenza parziale in data 07/11/2022, con la quale il tribunale ha ritenuto infondate tre delle cinque doglianze mentre per le altre due censure ha disposto la prosecuzione del giudizio. Il concorrente comunque dichiara di voler procedere all'impugnazione delle decisioni del giudice.
- ❖ Con riferimento al concorrente **Costituendo R.T.I. IDEALSERVICE Soc. Coop. (mandataria) – PULITORI ED AFFINI S.p.A. (mandante)**, entrambe le società del costituendo R.T.I. hanno fornito le proprie dichiarazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornate, rispettivamente alle date del 12/10/2021 e del 21/10/2021, in ordine alle quali si rileva quanto segue:

- **IDEALSERVICE Soc. Coop.** ha comunicato un carico pendente non definitivamente accertato da parte dell'Agenzia delle Entrate (cartella di pagamento per un debito di € 3.152,02). Peraltro il carico predetto non riveste carattere di "gravità" in quanto di importo inferiore ad € 5.000,00. L'operatore economico ha comunicato altresì un atto di contravvenzione e prescrizione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, da parte di ATS Milano Città Metropolitana, per l'importo di € 1.474,21 al vaglio dello stesso operatore sulla legittimità della contestazione in questione. La società in parola, infine, ha comunicato di aver ricevuto un Verbale di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trieste-Gorizia, relativo al presunto errore nel calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale per due lavoratori, ancora da quantificare da parte degli organi competenti;
- **PULITORI ED AFFINI S.p.A.**, in ordine ad una già segnalata vicenda afferente alla risoluzione di un contratto d'appalto per gravi ritardi e inadempimenti nell'esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione presso il Comune di Rovigo (come da annotazione nel casellario informatico ANAC - Area B, a far data dal 07/11/2019), oggetto di un giudizio incardinato innanzi al competente Tribunale Civile di Venezia, ha comunicato che - con sentenza pubblicata il 28/04/2021 - il medesimo Tribunale ha rigettato la domanda dell'operatore economico nei confronti del succitato Comune. Lo stesso operatore economico, peraltro, dichiara di voler impugnare la citata sentenza nei termini di legge.

Con riferimento al medesimo sopra citato concorrente, la mandante **PULITORI ED AFFINI S.p.A.**, con nota acquisita al prot. aziendale n. 30463 del 31/10/2022, ha comunicato che sono intervenute alcune modifiche delle cariche societarie, accludendo la propria dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornata, dalla quale si evince quanto segue:

- In data 09/02/2022 la Corte di Appello di Brescia ha confermato una condanna non definitiva per illecito tributario ex art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento IVA per l'anno 2012) a carico del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, cessato dalle cariche a seguito di dimissioni in data 02/05/2022; avverso la citata sentenza è stato promosso ricorso presso la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione;
- Con procedimento n. 3409/2018 il Tribunale di Brescia ha emesso a carico del predetto soggetto dimissionario condanna non definitiva per illecito tributario ex artt. 2 e 10 ter del D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento IVA per l'anno 2014); la sentenza verrà impugnata a termini di legge; si rileva altresì che il soggetto in questione ha concluso un accordo di pagamento transattivo con l'Agenzia delle Entrate nel 2019;
- In relazione alla più volte citata vicenda di risoluzione contrattuale con il Comune di Rovigo, l'operatore economico dichiara di non ritenere più opportuno proporre appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Venezia; tale nuova determinazione da parte di PULITORI ED AFFINI S.p.A. è motivata dal fatto che *"l'intervenuta risoluzione contrattuale giammai potrebbe comportare l'esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica, stante il fatto che non sussistono significative, né tantomeno persistenti carenze nell'esecuzione del contratto con il Comune di Rovigo"*.

Il Seggio di Gara, nel prendere atto di quanto sopra esposto, ritiene opportuno acquisire la documentazione relativa alle contestazioni formulate dal Comune di Rovigo nei confronti di PULITORI ED AFFINI S.p.A. (che hanno determinato la risoluzione contrattuale).

- ❖ Con riferimento al concorrente **CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.**, si rileva che lo stesso consorzio, in ordine ad una già segnalata vicenda afferente alla risoluzione da parte di CONSIP S.p.A. delle *"Convenzioni per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli Immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione – Lotti 1, 4 e 10"*, ha comunicato in data 22/11/2021 che con sentenza n. 9342/2021 il Tribunale Civile di Roma ha confermato la legittimità di tale risoluzione. La sentenza non era ancora definitiva a quella data e CNS stava valutando l'opportunità della relativa impugnazione. Il consorzio, nonché le consorziate esecutrici (CAMST Soc. Coop. a r.l., Formula Servizi Soc. Coop. e B&B Soc. Coop.) allegavano conseguentemente le proprie dichiarazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornate. Successivamente in data 22/12/2022 il

concorrente ha trasmesso la propria dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dalla quale si evince che ha impugnato innanzi alla Corte d'Appello di Roma la suddetta sentenza, per la quale l'udienza di precisazione delle conclusioni è fissata al 26/01/2024.

Con riferimento alla medesima dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornata, presentata dal sopra citato concorrente il 22/12/2022, si rileva che:

- In ordine ad una già segnalata vicenda relativa al provvedimento A.G.C.M. n. 27646 del 17/04/2019 relativo alla gara CONSIP FM4, e alla sentenza del TAR Lazio n. 8762/2020 del 27/07/2020 in accoglimento solo parziale delle doglianze di CNS, lo stesso concorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato in data 25/11/2020 nella parte della sentenza a sé sfavorevole. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3571 del 09/05/2022 ha accolto l'appello del Consorzio e ha annullato il provvedimento sanzionatorio dell'A.G.C.M.;
- In ordine ad una già segnalata vicenda relativa alla c.d. "Gara Musei", il TAR Lazio con sentenza n. 13120 del 07/12/2020 ha respinto il ricorso del concorrente il quale, però, contro la stessa sentenza ha proposto appello al Consiglio di Stato e il giudizio è tutt'ora pendente con causa trattenuta in decisione;
- In ordine ad una già segnalata vicenda relativa alla gara CONSIP ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con Fornitura di Energia per gli Edifici, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie", il medesimo concorrente comunica che il contenzioso promosso dalla mandante GIONE S.p.A. è attualmente ancora pendente;
- In ordine ad una già segnalata vicenda relativa alla risoluzione contrattuale con AMA S.p.A. relativamente al servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, il medesimo concorrente comunica che in data 09/02/2022 AMA e CNS hanno sottoscritto un accordo transattivo a integrale definizione del giudizio e di ogni altra controversia relativa ai rapporti dedotti in causa; pertanto il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17/02/2022, ha disposto l'estinzione del relativo giudizio;
- In ordine ad una già segnalata vicenda relativa alla iscrizione nell'area B del Casellario informatico delle "notizia utili" ANAC, il medesimo concorrente ha comunicato di aver provveduto in data 16/09/2019 alla impugnazione della suddetta iscrizione nelle competenti sedi giurisdizionali;
- In ordine ad una già segnalata vicenda relativa alla risoluzione contrattuale con l'Istituto Romano di San Michele per il servizio di cucina e mensa per gli ospiti di una casa di riposo, il medesimo concorrente ha segnalato che con sentenza del 13/04/2022 il Tribunale Civile di Roma (innanzi al quale CNS aveva proposto relativo giudizio) ha confermato il provvedimento di risoluzione contrattuale. Contro tale sentenza CNS ha proposto appello presso la Corte d'Appello di Roma, innanzi alla quale in data 17/12/2024 si terrà l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Con riferimento al medesimo sopra citato concorrente, lo stesso ha comunicato che in data 24/05/2021 l'Asl Caserta ha applicato nei confronti di CNS una penale contrattuale dell'importo di € 2.900.430,00 circa un ordinativo di fornitura collegato alla Convenzione CONSIP SIE2 (Servizio di Energia e Servizi Connessi). Avverso l'applicazione della penale in parola è stato instaurato un contenzioso dinanzi al Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, ancora in corso, collegato al quale l'Asl Caserta ha richiesto l'escussione della polizza fideiussoria presentata ai fini della gara, che il giudice – in via cautelare – ha inibito a favore di CNS.

Con riferimento al medesimo sopra citato concorrente, infine, lo stesso ha comunicato che in data 09/09/2022 ANAC ha disposto l'annotazione nel casellario informatico in relazione alla contestazione di penali da parte dell'Azienda Sanitaria Regionale Molise (ASREM) riferite all'appalto per la realizzazione di un sistema regionale di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie. CNS ha citato in giudizio ASREM innanzi al Tribunale Civile di Campobasso in data 21/11/2022 per far accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle penali irrogate da ASREM, impugnando altresì l'annotazione ANAC dinanzi al competente Giudice Amministrativo in data 08/11/2022. I due giudizi sono attualmente pendenti.

❖ Con riferimento al concorrente **Costituendo R.T.I.-MEIT MULTISERVICES S.r.l. (mandataria) - ARIETE Soc. Coop. (mandante) – LADISA S.r.l. (mandante) - IL FARO Soc. Coop. per azioni (mandante)**, in data 26/11/2021:

- La mandataria **MEIT MULTISERVICES S.r.l.** ha comunicato di aver sottoscritto il 31/05/2021 l'atto con cui ha acquisito da **ARIETE Soc. Coop.** – con efficacia dal 1° luglio 2021 – il ramo d'azienda concernente i servizi di energia e manutenzione, accludendo le dichiarazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornate (propria e di **ARIETE Soc. Coop.**); in ragione degli eventi societari sopra descritti, MEIT ha, altresì, comunicato di essere stata sottoposta fino al 15/11/2021 alla direzione e al coordinamento della suddetta società **ARIETE Soc. Coop.** in forza di particolari vincoli societari e contrattuali, accludendo l'elenco dei soggetti cessati in capo alla stessa **ARIETE**;
- All'interno delle precitate dichiarazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato citato il provvedimento amministrativo della Prefettura di Bari prot. n. 0060732 del 10/10/2018 adottato ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.Lgs. 159 del 2011, notificato ad Ariete Soc. Coop. in data 11/10/2018 e impugnato con ricorso innanzi al TAR di Bari che ne ha sospeso l'efficacia e in via interinale gli atti gravati fino alla definitiva trattazione della domanda cautelare (la relativa trattazione dell'istanza cautelare è stata abbinata al merito, per la quale si è in attesa della fissazione dell'udienza); in ragione del citato provvedimento della Prefettura di Bari, Ariete ha richiesto e ottenuto con ordinanza n. 1 del 29/11/2018 la misura del controllo giudiziario disposta dal competente tribunale penale di Bari per la durata di due anni e con espressa applicazione dell'effetto sospensivo di cui all'art 34 bis, comma 7, del D.Lgs. 159/2011; con ordinanza del 24/11/2020 il medesimo tribunale penale, all'esito del biennio di applicazione della misura, ha revocato il controllo giudiziario per esito favorevole dello stesso; a seguito del precitato provvedimento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto di non revocare il rating di legalità a favore di Ariete (poi confermato con decisione del 04/02/2021 e valido fino al 10/06/2022); inoltre, la succitata Prefettura di Bari ha confermato l'iscrizione nell'elenco di cui alla c.d. "*white list*" senza soluzione di continuità a favore della stessa Ariete; infine, ANAC con nota del 14/05/2021 ha comunicato di aver provveduto alla cancellazione dell'annotazione inserita in data 05/01/2019 nel proprio casellario informatico;
- Nella propria dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornata, Ariete Soc. Coop. ha precisato di essere stata destinataria di una serie di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, tutti ritualmente e tempestivamente impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che ha provveduto a sospenderli tutti; con successiva sentenza n. 349 del 2019 la stessa Commissione Tributaria ha annullato tutti gli atti di cui trattasi; nell'ambito delle predette circostanze, di cui alla citata sentenza di annullamento, il legale rappresentante protempore di Ariete Soc. Coop. all'epoca dei fatti, è stato destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, poi archiviata unitamente all'annullamento di tutti gli avvisi di accertamento tributario sopra citati.

Con riferimento al medesimo sopra citato concorrente, in data 12/04/2022 la mandataria ha trasmesso la propria dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornata, accludendo anche quella della società **Netlusa S.r.l.** che era socio titolare del 40% del capitale sociale di **Meit Multiservices S.r.l.** e che a far data dal 31/03/2022 è cessata, quella di **Certe S.r.l.** (socio di MEIT con quota di partecipazione al capitale sociale dell'80%), e quella di **Ariete Soc. Coop.** (socio di MEIT con quota di partecipazione al capitale sociale del 20%) dalla quale si evince che con riferimento alla sopra citata iscrizione di **Ariete Soc. Coop.** nell'elenco di cui alla c.d. "*white list*", e alla conferma dell'attribuzione alla stessa del rating di legalità fino al 10/06/2022, il TAR di Bari - con decreto n. 109/2022 - ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse e la conseguente improcedibilità del ricorso.

Con riferimento al medesimo sopra citato concorrente, in data 31/05/2022 la mandataria ha comunicato che il 16 maggio 2022 è stata nominata quale nuova società di revisione di **Meit Multiservices s.r.l.** la società **Audirevi S.p.A.**, con sede legale in Milano e che la stessa **Audirevi S.p.A.** è stata nominata quale società di revisione anche nell'ambito del socio di maggioranza della società **Meit, Certe s.r.l.**, essendosi perfezionato il relativo incarico in data 26 maggio 2022. A detta

comunicazione sono state accluse le dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei predetti soggetti, aggiornate con le suddette variazioni sopravvenute.

Con riferimento al medesimo sopra citato concorrente, in data 03/02/2023 la mandataria ha trasmesso la propria dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornata a fronte della sopravvenuta variazione del Presidente del CDA e di uno dei Responsabili Tecnici, nonché la dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della Ausiliaria Cooperativa Sociale L'Obiettivo aggiornata, dalla quale si evince che la stessa è stata destinataria di un'ordinanza di ingiunzione nell'ottobre 2019 emessa da ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) di Potenza-Matera in merito all'inosservanza delle prescrizioni del CCNL relativamente al riposo settimanale e che un proprio Responsabile Tecnico ANGA – operando per altra società – è stato coinvolto in due procedimenti attualmente in corso.

- ❖ Con riferimento al concorrente **COOPSERVICE Società Cooperativa per Azioni**, lo stesso ha fornito in data 31/01/2022 una informazione integrativa rispetto a quanto già verbalizzato dal Seggio di Gara il 13/10/2021 sulle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, e riguardante – in particolare - l'attività di monitoraggio disposta dalla Prefettura di Cosenza in data 28/01/2022, per un ristretto periodo di soli tre mesi e su proposta del Presidente ANAC, per sostenere il Modello di organizzazione, gestione e controllo (comma 8, art. 32, D.L. 90/2014) messo in atto da COOPSERVICE; alla predetta informativa il concorrente ha accluso la propria dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornata.

Il medesimo sopra citato concorrente, in data 24/10/2022 ha fornito una ulteriore dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dalla quale si evince che:

- Sono pendenti alcuni procedimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ma ad oggi non esitati in una sentenza di condanna, ancorché non definitiva;
 - In ordine alla sanzione AGCM nel settore della vigilanza privata, già verbalizzata dal Seggio di Gara in sede di apertura delle buste amministrative, la stessa è stata annullata con sentenza del Consiglio di Stato in data 4 ottobre 2022 (Sez. VI, n. 8504/2022);
 - In ordine al procedimento penale presso la Procura di Cosenza, già verbalizzato dal Seggio di Gara in sede di apertura delle buste amministrative, è stato disposto il rinvio a giudizio e il dibattimento di primo grado è tuttora in corso. Nel frattempo, in data 24/05/2022, il Tribunale ha emanato provvedimento di revoca del sequestro delle somme afferenti al risarcimento effettuato dal concorrente in ordine all'asserito danno;
 - In ordine al procedimento penale presso la Procura di Modena, già verbalizzato dal Seggio di Gara in sede di apertura delle buste amministrative, riferito ad una pretesa condotta illecita (art. 319 c.p.) configurabile quale reato presupposto, il Tribunale di Modena in data 16/02/2021 ha dichiarato d'ufficio l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato ex art. 319 c.p.;
 - Sono in corso alcune vertenze giudiziali, ancora in fase embrionale, peraltro coperte da segreto istruttorio, per le quali non vi sono a disposizione elementi tali da poter anche solo ipotizzare una eventuale responsabilità delle persone coinvolte.
- ❖ Con riferimento al concorrente **PFE S.p.A.**, lo stesso - ad integrazione di quanto già comunicato e verbalizzato dallo scrivente Seggio di Gara in data 13/10/2021 - ha trasmesso in data 03/02/2022 la sentenza del Tribunale di Palermo del 05/08/2021 (depositata in Cancelleria il 25/01/2022) per la quale si prende atto nuovamente che trattasi di condanna non definitiva, non passata in giudicato e ancora in attesa di pubblicazione delle relative motivazioni.

Con riferimento al medesimo concorrente sopra citato, in data 04/01/2023 lo stesso ha comunicato il rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione a far data dal 2023, nonché la fusione per incorporazione con la società ASB S.r.l. in data 28/12/2022, accludendo la propria dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii. aggiornata.

Con riferimento al medesimo concorrente, in data 10/02/2023 lo stesso ha riferito di aver accolto una iniziativa amministrativa di sostegno e monitoraggio dell'attività aziendale da parte di un esperto, per la durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.L. 90/2014. Detta iniziativa è ancora in corso in regime di proroga per ulteriori sei mesi, per consentire l'adozione delle misure indicate dall'esperto. A tale comunicazione la stessa PFE allega la propria dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- ❖ Con riferimento al concorrente **R.T.I. BSD S.r.l. (mandataria) – GI ONE S.p.A. (mandante) – POLIMNIA R.E.S. S.r.l. – GESTIONE AMBIENTALE MULTISERVIZI S.r.l. (mandante) – S.A.V.E.T. S.r.l. (mandante) – HELIOS Soc. Coop. (mandante)**, la mandante GI ONE S.p.A. ha comunicato in data 21/02/2022 che con assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 01/02/2022 GI ONE S.p.A. ha variato la propria denominazione societaria in SOFEIN S.p.A. con contestuale variazione di sede legale trasferita dal Comune di Pinerolo (TO) a quello di Roma in Via del Tritone 102; inoltre ha comunicato le nuove nomine di due sindaci supplenti per i quali è stata integrata la dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs. 150/2016 e ss.mm.ii.

Il Seggio di Gara, nel prendere atto di quanto sopra, e considerato che il R.T.I. di cui trattasi si era già costituito all'atto della scadenza delle offerte (come da atto costitutivo presentato in sede di ammissione alla gara), ritiene opportuno acquisire un aggiornamento sull'atto di costituzione del R.T.I. in ragione delle modifiche societarie intervenute.

Con riferimento al medesimo sopra citato concorrente, il 05/04/2022 la mandataria del R.T.I. ha comunicato di aver trasferito - stessa data - la propria sede legale presso altro indirizzo.

Con riferimento al medesimo sopra citato concorrente, il 27/10/2022 la mandataria del R.T.I. ha comunicato la cessazione dell'Amministratore Unico dall'incarico in data 10/10/2022 e la contestuale istituzione del Consiglio di Amministrazione.

- ❖ Con riferimento al concorrente **Costituendo R.T.I. DIEMME S.C. a r.l. (mandataria) – SNAM LAZIO SUD S.r.l. (mandante) – I.F.M. S.p.A. (mandante)**, la mandante I.F.M. S.p.A. in data 21/02/2022:
 - Ha comunicato che il 21/12/2021 sono cessati due soci, che hanno ceduto le proprie quote a Fifty Group S.r.l.;
 - Ha comunicato che in data 04/02/2022 la stessa Fifty Group S.r.l., congiuntamente a Gimani S.r.l., ha ceduto parte delle proprie azioni della I.F.M. S.p.A. a SEA S.r.l.;
 - Ha comunicato che, con assemblea straordinaria dei propri soci in data 04/02/2022, è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione contestualmente alle dimissioni di un socio dalle cariche di Presidente del CdA, di Amministratore Delegato, di Legale Rappresentante e di Direttore Tecnico, allegando conseguentemente la dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornata;
 - Ha comunicato che a carico di uno dei propri Direttori Tecnici è stato emesso in data 10/10/2019 il decreto di richiesta di rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai sensi della “*Legge Fallimentare*”. Il Tribunale predetto ha rinviato la prima udienza al 15/04/2022. L'operatore economico, peraltro, ha precisato che i fatti contestati risalgono all'epoca in cui il citato Direttore Tecnico rivestiva i ruoli di Consigliere di Amministrazione, Procuratore Speciale e Direttore Tecnico presso altra Impresa (poi incorsa in bancarotta fraudolenta), e che I.F.M. S.p.A. – proprio per evitare che al proprio interno accadano ipotesi analoghe – si è dotata di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 con conseguente nomina dell'organo di vigilanza.
- ❖ Con riferimento al concorrente **Costituendo R.T.I. MARKAS S.r.l. (mandataria) – COOPERATIVA SOLIDARIETA' Soc. Coop. Sociale (mandante)**, in data 29/06/2022 la mandante ha comunicato alcune nuove nomine in seno al Consiglio di Amministrazione (Presidente

del CdA, Vice Presidente del CdA, e Consigliere), accludendo il Verbale della relativa seduta in data 14/06/2022.

Il Seggio di Gara, nel prendere atto di quanto sopra, ritiene opportuno acquisire - a corredo - la dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornata.

- ❖ Con riferimento al concorrente **EURO & PROMOS FM S.p.A.**, in data 04/07/2022 lo stesso ha trasmesso la propria dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornata, dalla quale si evince che:
- Nell'ambito di una procedura di gara per i servizi di pulizia della Regione Siciliana, indetta dal CUC Regione Siciliana, in data 10/05/2021 il concorrente è stato escluso dalla graduatoria dei lotti e in data 17/05/2021 è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione con riferimento ai lotti 2 e 3; tali provvedimenti sono stati motivati sulla scorta della sentenza n. 1296/2021 del TAR Sicilia che ha ritenuto che fosse stato violato il Patto di Integrità da parte di alcuni operatori economici tra cui è stato erroneamente annoverato anche EURO & PROMOS FM S.p.A. Il concorrente ha comunicato di aver impugnato la sentenza del TAR presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana che, accogliendo l'appello del concorrente, ha annullato la citata sentenza. Pertanto il concorrente dichiara di attendersi che conseguentemente i due ricorsi, frattanto promossi avverso l'esclusione dalla gara e avverso la revoca dell'aggiudicazione, vengano accolti;
 - Nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione il procedimento penale per l'ipotesi di tentativo di concorso nel reato ex art. 610 c.p., come già menzionato nel Verbale del Seggio di Gara di apertura buste amministrative, si è concluso lo scorso 11 aprile 2022 con un'ordinanza di archiviazione depositata in cancelleria;
 - In data 10/10/2018, come da verbali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, sono state contestate dallo stesso ITL al concorrente presunte violazioni dell'orario di lavoro applicato agli impiegati nell'ambito di una commessa affidata dal Comune di Ravenna; ad avviso del concorrente detti verbali dell'ITL costituivano - all'epoca dei fatti - meri atti endoprocedimentali senza alcuna rilevanza esterna (anche ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), in quanto non erano ancora stati formalizzati con una determinazione definitiva del medesimo Ispettorato;
 - In data 28/08/2019, il Comune di Ravenna ha estromesso il concorrente da una gara per asserita incompleta/tardiva dichiarazione circa l'adozione da parte di ITL dei precitati verbali di contestazione, nonché per le vicende di EURO & PROMOS presso l'Asp di Ragusa, già citate nel verbale dello scrivente Seggio di Gara in sede di apertura delle buste amministrative, che all'epoca della decisione del Comune di Ravenna erano ancora *sub iudice*. Detta decisione, impugnata dal concorrente nei tre gradi di giudizio, con ordinanza della Corte di Cassazione depositata in data 19/02/2021 è stata confermata dichiarando il ricorso inammissibile;
 - Nel frattempo però, a febbraio 2022 l'Ispettorato - sulla scorta dei verbali succitati - ha adottato due ordinanze di ingiunzione contro EURO & PROMOS, peraltro disponenti l'applicazione di sanzioni al minimo edittale, le quali sono state impuginate da parte dell'operatore economico dinanzi al Tribunale di Ravenna nel marzo 2022;
 - Con riferimento inoltre alle summenzionate vicende di EURO & PROMOS presso l'Asp di Ragusa, le stesse hanno avuto esito favorevole per l'operatore economico come da provvedimento del Giudice del merito - Tribunale di Catania in data 11 gennaio 2021 (che ha accolto l'istanza per ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. avanzata dalla medesima EURO & PROMOS FM S.p.A. in relazione ai crediti dalla stessa maturati nei confronti di Asp Ragusa per prestazioni rese in esecuzione del contratto);

Il Seggio di gara, nel prendere atto di quanto sopra esposto con riferimento alla vicenda giudiziale connessa all'estromissione dalla gara del Comune di Ravenna, aderisce alle argomentazioni di EURO & PROMOS FM S.p.A. laddove lo stesso evidenzia che il pronunciamento finale della Corte di Cassazione in realtà poggia su fatti presupposti che si sono rivelati favorevoli nei confronti dello stesso operatore economico.

- ❖ Con riferimento al concorrente **GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A.**, in data 17/10/2022 lo stesso ha riferito che nei confronti dell'attuale Vice Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione (il quale è cessato dalla carica di Amministratore Delegato a far data dal 27/10/2022, e non ha più alcuna delega né nella partecipazione a gare d'appalto né nella gestione del personale) è stato emesso decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 10 febbraio 2023 presso il Tribunale di Ragusa per i reati ex artt. 110 e 315 c.p. Lo stesso concorrente precisa, tra l'altro, che la condotta oggetto di contestazione penale si sovrappone a quella già trattata in sede civile e giudicata non fondata in ordine agli addebiti con ordinanza del Tribunale Civile di Ragusa del 02/12/2020. Infine il concorrente precisa che, nell'ambito del procedimento penale in questione, non è stato contestato alla società GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. alcun illecito amministrativo ex art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001.


Il Seggio di Gara, nel prendere atto di quanto sopra, ritiene opportuno acquisire - a corredo - la dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornata.

- ❖ Con riferimento al concorrente **LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l.**, in data 27/06/2022 la società VIVENDA S.p.A. ha comunicato di aver incorporato per fusione la società LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l. con decorrenza 1° luglio 2022, accludendo la copia dell'atto di fusione per incorporazione, la propria dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la propria visura camerale.
- ❖ Con riferimento al concorrente **Costituendo R.T.I. Consorzio Stabile CMF (mandataria) - Miorelli Service S.p.A. a socio unico (mandante)**, in data 14/04/2022 la mandante ha comunicato che sono intervenute alcune modifiche delle cariche societarie, accludendo la propria dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornata.
- ❖ Con riferimento al concorrente **L'OPEROSA Soc. Coop. a r.l.**, in data 20/10/2021 lo stesso ha comunicato di aver conferito il ramo d'azienda alla società cessionaria **L'OPEROSA S.p.A.** con efficacia dal 1° gennaio 2021. Per effetto dell'operazione di cessione di ramo d'azienda precitato, tutte le attività in corso, requisiti compresi, riferite a L'OPEROSA S.c.a r.l. devono intendersi trasferiti a **L'OPEROSA S.p.A.** a decorrere dal 01/01/2021.


Il Seggio di Gara, nel prendere atto di quanto sopra, ritiene opportuno acquisire - a corredo - la dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di L'OPEROSA S.p.A.

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Sandra Zuzzi



Roberta Padovan



Francesco Scarpati

